



COMUNE DI TIRANO

(Provincia di Sondrio)

Deliberazione della Giunta Comunale N° 166 del 09/10/2025

OGGETTO: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. D.V.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno 2025 addì nove del mese di Ottobre alle ore 14:30 nella Sede Comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Sindaco	X	
CAELLI GIORDANA	Vicesindaco	X	
CIAPPONI LANDI ISABELLA MARIA	Assessore	X	
ANGELONE SIMON PIETRO	Assessore	X	
TANCINI LEONARDO	Assessore	X	
	Totale	5	0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mirella Faldetta.

Il Sindaco Stoppani Stefania Mariagrazia, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con atto in data 22.09.2025, registrato al protocollo del Comune con il n.ro 16637/2025 in pari data, l'Avv. Rossella Sclavi (c.f. SCLRSL61P43L833Y) ha notificato al Comune di Tirano il ricorso ex art. 414 C.P.C. promosso avanti al Tribunale di Sondrio, Giudice del Lavoro, contro il Comune di Tirano e nei confronti di INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in favore del Sig. D.V.G., per il riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi da quest'ultimo con il Comune di Tirano in diversi periodi compresi tra il 15 febbraio 1983 sino al 30 ottobre 1985 e per la condanna del Comune stesso al versamento della relativa contribuzione assistenziale e previdenziale;

ATTESO che questa Amministrazione intende tutelare i propri interessi facendo valere in giudizio le ragioni dell'Ente, mediante opposizione al ricorso di che trattasi;

VISTI:

l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

VISTA la dirimente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6.6.2019 in causa C264/2018 che, a conferma dell'esclusione dei servizi legali dalla direttiva europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale esclusione non pregiudica

gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali servizi legali aventi ad oggetto la tutela di interessi generali della collettività pubblica, non sono comparabili con gli altri servizi e pertanto “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza” e “dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato”;

RICHIAMATO l’art.26 dello statuto comunale rubricato “Rappresentanza in giudizio”, in forza del quale ove la materia del contendere abbia natura di atto politico di governo attribuisce alla Giunta comunale la decisione di agire e resistere in giudizio e al Sindaco la rappresentanza in giudizio, e verificato che il caso *de quo* rientri in questa fattispecie;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio e a conferire procura alle liti per il patrocinio legale;

CONSIDERATO che il Comune non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l’affidamento di un incarico legale;

RITENUTO necessario, pertanto, avvalersi di un legale di comprovata competenza per il servizio legale connesso all’opposizione al ricorso ex art. 414 C.P.C. di che trattasi;

VALUTATO di individuare nell’Avv. Boletta Emanuele del foro di Sondrio, professionista di esperienza nell’ambito del diritto amministrativo e del lavoro pubblico, con studio in Tirano (SO), via Lungo Adda V Alpini,n.6, il legale a cui verrà affidato l’incarico di che trattasi;

PRESO ATTO che l’avvocato con nota assunta al protocollo del Comune con il n.17318 in data 2.10.20225, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico per una spesa quantificata in € 2.626,00 oltre alle addizionali normativamente previste (spese generali e Cassa avvocati 4%), per un totale complessivo di € 3.144,78;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili delle aree interessate, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs.267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa, il Comune di Tirano e per esso il proprio legale rappresentante, a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell’Ente, per opposizione al ricorso ex art. 414 C.P.C. emesso dal Tribunale di Sondrio, Giudice del Lavoro, promosso dal Sig. D.V.G., notificato a questo ente ed assunto al protocollo del Comune con il n.ro 16637/2025;

3.DI ESPRIMERE indirizzo favorevole all’affidamento dell’incarico legale, di tutela delle ragioni e dei diritti dell’Ente, in relazione alla controversia identificata in narrativa, all’Avv. Boletta Emanuele, con studio in Tirano (SO) Via Lungo Adda V Alpini, n.6, per un compenso pattuito in € 2.626,00, a cui si aggiungono le addizionali normativamente previste (spese generali e Cassa avvocati 4%), per un totale di € 3.144,78, incaricando il medesimo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell’interesse del Comune;

4.DI DARE ATTO che la spesa relativa farà carico al codice n. 01111.03.0000331000 del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio finanziario 2025;

5.DI DARE ATTO altresì che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente e giusto art. 26 dello Statuto comunale, provvederà alla firma della procura;

6.DI DEMANDARE ai Responsabili di Area, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione degli atti e provvedimenti connessi;

INDI

LA GIUNTA COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza di dover provvedere in merito;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi separatamente nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Stoppani Stefania Mariagrazia

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mirella Faldetta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.